## DIR. 03.03.1997 N. 97/11/CE

# Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Pubblicata nella G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 73. Entrata in vigore il 3 aprile 1997

Premessa

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Allegati

### Premessa

Il Consiglio dell'Unione europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, viste le proposte della Commissione <sup>1</sup>.

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>2</sup>

visto il parere del Comitato delle Regioni<sup>3</sup>

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>4</sup>

- 1. considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati problemi pubblici e privati mira a fornire alle autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto sull'ambiente; che la procedura di valutazione è uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato e del quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;
- 2. considerando che a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato la politica della Comunità nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga";

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In G.U.C.E. 12 maggio 1994, n. C 130 e G.U.C.E. 19 marzo 1996, n. C 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. C 393.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In G.U.C.E. 14 agosto 1995, n. C 210.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (G.U.C.E. 30 ottobre 1995, n. C 287), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (G.U.C.E. 26 agosto 1996, n. C 248) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (G.U.C.E. 2 dicembre 1996, n. C 362).

- 3. considerando che sarebbe opportuno armonizzare i principi fondamentali della valutazione dell'impatto ambientale; che gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela dell'ambiente;
- 4. considerando che l'esperienza maturata nella valutazione dell'impatto ambientale, esposta nella relazione sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che è necessario introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le regole relative alla procedura di valutazione, per far sì che la direttiva sia applicata in modo sempre più
- 5. armonizzato ed efficace;
- 6. considerando che per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una valutazione si dovrebbe prevedere un'autorizzazione; che la valutazione dovrebbe precedere il rilascio dell'autorizzazione;
- 7. considerando che è opportuno completare l'elenco dei progetti che hanno incidenze notevoli sull'ambiente e che pertanto devono essere sottoposti di norma ad una valutazione sistematica;
- 8. considerando la possibilità che progetti di altri tipi non abbiano in tutti i casi incidenze notevoli sull'ambiente; che è opportuno che detti progetti siano sottoposti a valutazione qualora, a giudizio degli Stati membri, possano influire in modo rilevante sull'ambiente;
- 9. considerando che gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale; che per gli Stati membri non sarebbe obbligatorio esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri;
- 10. considerando che nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva; che, secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi concreti;
- 11. considerando che il criterio di ubicazione relativo alle zone di protezione speciale designate dagli Stati membri a norma delle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche non comporta necessariamente che i progetti in dette zone debbano essere automaticamente sottoposti a valutazione a norma della presente direttiva;
- 12. considerando che è opportuno introdurre una procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul contenuto e l'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine della valutazione; che gli Stati membri, nel quadro della presente procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro, alternative ai progetti per i quali intende presentare una domanda;
- 13. considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale:
- 14. considerando che il 25 febbraio 1991 la Comunità ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero,
- 15. ha adottato la presente direttiva:

## Articolo 1

## La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

Il testo omesso inserisce il paragrafo 2-bis all'articolo 2 della Dir. 85/337/CEE.

3) All'articolo 2, il primo comma del paragrafo 3 è così formulato:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

- 4) Nel testo in inglese dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), le parole "where appropriate" sono sostituite da "where applicable".
- 5) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

6) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

7) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

8) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

9) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

10) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

11) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

13) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Il testo omesso è riportato in modifica alla Dir. 85/337/CEE.

- 14) L'articolo 13 soppresso.
- 15) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II, III e IV che figurano in allegato.

### Articolo 2

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva 85/337/CEE qual è emendata dalla presente direttiva. La relazione è basata sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2. Sulla base di questa relazione la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per assicurare un maggior coordinamento nell'applicazione della presente direttiva.

### Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria.

## Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

## Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 $<sup>5 \;</sup> II \; testo \; degli \; allegati \; I, \; II, \; III, \; IV \; \grave{e} \; riportato \; in \; modifica \; agli \; allegati \; della \; Dir. \; 85/337/CEE$